

Il Sottoscritto _____
 Dipendente della Società _____
 Nato a _____ prov. _____ il _____ Codice Fiscale _____
 Residente a _____ prov. _____ Cap _____ Via _____, n. _____
 Titolo di Studio _____

DICHIARA

➤ **Ai fini Fiscali** di avere diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:

1. **DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO** SI NO

2. **DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA:**

Coniuge	A carico		
	Dal	SI	NO
1) data nascita _____ C.F. _____ (da comunicare anche se non a carico)			
Figli maggiori di 21 anni <u>non disabili</u>	Dal	A carico per il 50%	A carico per il 100%
1) data di nascita _____ C.F. _____			
2) data di nascita _____ C.F. _____			
3) data di nascita _____ C.F. _____			
4) data di nascita _____ C.F. _____			
N° Altri familiari a carico		A carico per il 50%	A carico per il 100%
1) data di nascita _____ C.F. _____			
2) data di nascita _____ C.F. _____			

(Barrare all'interno dei riquadri a seconda della propria composizione familiare)

3. **TRATTAMENTO INTEGRATIVO** anno 2022, ne richiedo l'applicazione in quanto il Reddito annuale sarà inferiore ad € 15.000,00 SI NO

4. **APPLICAZIONE ALIQUOTA PIU' ELEVATA** di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito SI NO

Se SI indicare l'aliquota ____ , ____ %

Se SI indicarne l'applicazione in fase di conguaglio: SI NO solo se superiore all'aliquota calcolata

Si comunica che il reddito complessivo presunto per l'anno in corso da considerare ai fini delle detrazioni è pari ad
 € _____.

➤ **Ai fini Previdenziali**

1. **RIDUZIONE CONTRIBUTIVA** pari allo 0,8% dei contributi a INPS a mio carico,
ne richiedo l'applicazione in quanto il mio Reddito Annuale nel 2022
sarà inferiore ad € 35.000,00

SI NO

2. Per la corretta applicazione della contribuzione INPS, dichiara che la data relativa alla mia prima occupazione come dipendente/ collaboratore/ professionista (intendendosi per tale la data a decorrere dalla quale ho avuto il primo rapporto di lavoro e cioè l'apertura della posizione previdenziale obbligatoria) è il

3. Per l'applicazione del massimale contributivo INPS DICHIARA (alternativamente una delle due scelte):

- di essere iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria, dal ____/____/____ e che pertanto dalla data del 01 gennaio 1996 risulta nella condizione di lavoratore "nuovo iscritto", privo di anzianità contributiva nelle gestioni pensionistiche obbligatorie a tutto il 31/12/95, con diritto al prelievo contributivo ai fini pensionistici entro i limiti del massimale annuo stabilito dall'INPS.

- di essere iscritto presso la gestione pensionistica obbligatoria dal ____/____/____ e che pertanto dalla data del 01 gennaio 1996 risulta nella condizione di lavoratore "vecchio iscritto" con anzianità contributiva nelle gestioni pensionistiche obbligatorie a tutto il 31/12/95, ma di aver esercitato l'opzione per il sistema contributivo, con diritto al prelievo contributivo ai fini pensionistici entro i limiti del massimale annuo stabilito dall'INPS.

Dichiarazione riservata per gli assunti in corso d'anno

- Dichiaro di aver superato il massimale contributivo annuo previsto dall'art. 2, comma 18 della L. 335/95, fissato per l'anno 20__ e pertanto autorizza questa Azienda a non operare la trattenuta contributiva.

Allega comunicazione del precedente datore di lavoro attestante la retribuzione assoggettata I.V.S.

oppure

- Dichiaro di non aver superato il massimale contributivo annuo previsto dall'art. 2, comma 18 della L. 335/95, fissato per l'anno 20__ e pertanto autorizza questa Azienda ad operare la trattenuta contributiva.

Allega comunicazione del precedente datore di lavoro attestante la retribuzione assoggettata I.V.S.

Si IMPEGNA a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata.

Data

Firma del dipendente

NOTE ESPLICATIVE AI FINI DELLA COMPrensIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Coniuge a carico

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annui, al lordo degli oneri deducibili (*)

2) Figli a carico maggiori di 21 anni, non disabili (in alternativa richiedere Assegno Unico Universale)

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori ad euro 4.000,00 annui fino a 23 anni ed € 2.840,51 annui dai 24 anni, al lordo degli oneri deducibili (*): i figli, compresi i figli naturali i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età).

3) Altre persone a carico (l'ammontare della detrazione va ripartito in pro quota tra coloro che ne hanno diritto).

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati all'art. 433 c.c. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che convivano con il contribuente o percepiscano assegno alimentare non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

4) Validità

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In ogni caso la dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente.

5) Reddito complessivo

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).

6) Lavoratori extracomunitari

Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione delle postille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune da quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

7) Lavoratori fiscalmente non residenti

Per i cittadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo per gli anni 2007, 2008 e 2009), deve essere allegata, alternativamente:

- appartenenti all'Unione Europea e alla Norvegia: attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia) non superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d'imposta interessato alla richiesta delle detrazioni); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza;
- altri Paesi: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione delle postille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

8) **Trattamento Integrativo** viene riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito per l'importo max di 1.200 euro ed al verificarsi di alcune condizioni determinabili in fase di predisposizione delle dichiarazioni annuali 730 o UNICO.

9) **Riduzione contributi INPS** dello 0,8% per l'anno 2022, per lavoratori con imponibile contributivo annuo inferiore ad € 35.000,00

10) Normativa Massimale INPS art. 31, c. 14, L. 41/86; art. 2, c. 18, L. 335/95

I contributi INPS non incontrano limiti di retribuzione massima imponibile, salvo in due casi:

1. Per i contributi obbligatori dovuti per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie.
2. Per i lavoratori già iscritti alla data del 31/12/1995 che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione.

Solo in questi casi opera un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi fissato, stabilito dall'INPS. Tale massimale rappresenta anche il limite massimo di retribuzione pensionabile ed ha effetto sui periodi contributivi (e sulle quote di pensione) successivi alla prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. La parte di retribuzione eccedente il massimale, qualora destinata al finanziamento di fondi pensione, gode di uno speciale regime contributivo.

Precisazioni

1) Il datore di lavoro non può conoscere a prescindere, in quale ipotesi si trova il dipendente;

2) Il datore deve sottoporre al prelievo contributivo ai fini pensionistici (IVS ed aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente) solamente la quota di retribuzione fino al massimale annuo, controllando mensilmente. Il tetto non riguarda pertanto le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale.

Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito.

3) Nel caso di successione di differenti rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti devono essere cumulate ai fini dell'applicazione del massimale.

Pertanto, il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni corrisposte dai precedenti datori di lavoro.

Anche nel caso di due rapporti di lavoro simultanei le relative retribuzioni si cumulano. I due datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente fino al raggiungimento del massimale. Per il mese in cui si verifica il superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile viene determinata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del massimale medesimo. Il lavoratore deve fornire ai datori di lavoro gli elementi necessari per effettuare le relative operazioni (Circ. INPS 7 settembre 1996 n. 177).

4) Il massimale non si applica se il lavoratore, anche iscritto dopo il 31 dicembre 1995, acquisisce un'anzianità contributiva anteriore a detta data, tramite riscatto o accredito figurativo (Circ. INPS 17 marzo 2009 n. 42).

5) Per individuare il massimale contributivo applicabile nell'ipotesi in cui l'indennità sostitutiva del preavviso si riferisca ad un periodo a cavallo di due annualità, occorre individuare le quote di indennità di competenza di ciascun anno (Mess. INPS 30 dicembre 2003 n. 159). Se, ad esempio, l'indennità sostitutiva si riferisce al periodo 1° dicembre 2016 - 31 gennaio 2017, si applica il massimale contributivo:

- del 2016, per la parte relativa a dicembre 2016

- del 2017, per la parte relativa a gennaio 2017

Inoltre, se l'indennità determina per l'anno 2016 il superamento del massimale contributivo, la quota di indennità relativa al mese di dicembre non deve essere assoggettata a contribuzione.

6) I lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (art. 1, c. 280, L. 208/2015).